

Alla cortese attenzione di

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Piazza Cavour, 5

20121 Milano (MI)

Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

Bergamo, 28 agosto 2014

Oggetto: DCO 336/2014/R/gas – Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione

Spett.le Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

con la presente, Youtrade S.p.A. intende cogliere l'occasione per esprimere le proprie osservazioni in merito al documento di consultazione in oggetto.

In particolare:

Q2: Quale tra le alternative di cui al punto 3.13 si ritiene preferibile? Per quale motivazione?

Youtrade ritiene preferibile la prima ipotesi, che prevede che la comunicazione dei dati inerenti la sicurezza del servizio di stoccaggio avvenga solamente a seguito di richieste specifiche degli Uffici dell'Autorità, ad eccezione delle informazioni riguardanti le emergenze di servizio.

Q4: Si ritiene che vi siano controindicazioni nel riferire standard ed indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio all'anno solare piuttosto che all'anno termico? Se sì, darne adeguata motivazione.

Non si ritiene vi siano controindicazioni.

Q5: Si ritiene che anche per gli obblighi e gli standard relativi alla sicurezza e alla qualità commerciale vi siano controindicazioni nell'assumere come riferimento l'anno solare? Se sì, darne adeguata motivazione.

Non si ritiene vi siano controindicazioni.

Q7: Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico possa essere crescente al crescere del numero di giacimenti gestiti dall'impresa di stoccaggio, considerando che un'impresa di stoccaggio con un numero più elevato di giacimenti dovrebbe essere in grado di garantire la capacità conferita, a livello di sistema, con minore difficoltà rispetto ad una con un numero minore di giacimenti? In alternativa, si ritiene che l'Autorità debba differenziare lo standard, rendendolo più sfidante per le imprese con un numero maggiore di giacimenti, e non differenziando il valore dell'indennizzo automatico per le diverse imprese di stoccaggio?

Youtrade ritiene che l'Autorità debba differenziare lo standard, rendendolo più sfidante per le imprese con un numero maggiore di giacimenti, e non differenziando il valore dell'indennizzo automatico per le diverse imprese di stoccaggio.

Q8: Si ritiene che il tetto massimo agli indennizzi automatici, in alternativa a quanto esposto al punto 4.7, lettera e), sia preferibile che venga fissato in termini di percentuale (es.: 3%/4%) del ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio?

Youtrade ritiene preferibile che venga fissato in termini di percentuale del ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio.

Q9: Si condivide la data di entrata in vigore dello standard individuale sulla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati al 1° gennaio 2015? Se no, per quali motivazioni?

Youtrede condivide la fissazione al 1° gennaio 2015 della data di entrata in vigore dello standard individuale.

Q10: Osservazioni circa gli orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

Relativamente alla trasformazione dell'indicatore "tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti", da obbligo di tempestività a livello specifico di cui ai punti 6.9 e 6.10, si ritiene che tale fattispecie si verifichi ad oggi in maniera residuale coerentemente con l'evoluzione della normativa relativa al conferimento della capacità di stoccaggio ed in particolare alla presenza di aste competitive. Non si ritiene, dunque, necessario un rafforzamento della regolazione al riguardo.

Relativamente all'introduzione di un nuovo standard specifico relativo al tempo massimo di ripristino di un disservizio informatico di cui ai punti 6.13-6.17, si richiede che il medesimo entri in vigore quanto prima, e comunque in data antecedente a quella proposta (1 gennaio 2016).

Relativamente alla rimozione dello standard specifico relativo al tempo di preavviso per interventi non pianificati, di cui al punto 6.18, punto a), l'assenza di richieste, come evidenziato nell'Appendice 4 del DCO in oggetto, non giustifica la rimozione di obbligo di preavviso agli utenti in caso di effettuazione di interventi non pianificati.

Relativamente all'aggiornamento dell'importo dell'indennizzo automatico, di cui al punto 6.19, ed in particolare del valore dell'indennizzo da corrispondere in caso di mancato rispetto degli standard previsti, incrementandolo da 150 a 2.500 euro, si condividono i principi, ma si evidenzia che quanto determinato con la regolazione della qualità del servizio di trasporto pone come valore minimo di

indennizzo 2.500 € e vede applicata una formula per la determinazione del valore massimo. Si chiede, quindi, un maggiore allineamento della normativa.

Q12: Osservazioni circa gli orientamenti in materia di indagini di customer satisfaction. Motivare le risposte.

Analogamente a quanto previsto con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas e dell'energia elettrica, l'Autorità intende valutare l'opportunità di estendere tale prassi all'intera filiera gas: si condivide l'impostazione metodologica proposta, ma non si ritiene né necessario né tantomeno opportuno, prevederne il finanziamento tramite il corrispettivo variabile CV^{OS}. A tale proposito si osserva che questa attività viene già svolta tramite le risposte ai documenti di pubblica consultazione dai singoli Operatori, dai Comitati di riferimento e dalla società Stogit SpA senza comportare aggravii per gli operatori.